

Tribunale di Sciacca, provvedimento presidenziale del 19.2.2019

Il Presidente letti ed esaminati gli atti;

sciogliendo la riserva di cui al verbale del (...);

valutato l'esito negativo del tentativo di conciliazione dal quale emerge che la frattura del legame coniugale tra le parti risulta insanabile;^[1] considerato che l'assegno di mantenimento non è dovuto al solo fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 11504 del 10 maggio 2017);

ritenuto, quindi, che in relazione alla durata del matrimonio, all'età delle parti, alla loro capacità lavorativa ed ai loro redditi, appare congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento da corrispondere a]la ricorrente in euro (omissis) rivalutare annualmente ed assegnare a quest'ultima l'abitazione familiare sita in (omissis);

rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (omissis) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (omissis), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%.

P.Q.M.

1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;

2) assegna la casa coniugale alla ricorrente;

3) fa obbligo al resistente di versare alla ricorrente entro i primi 5 giorni di ogni mese, quale assegno di mantenimento, la somma complessiva di (omissis...) rivalutare annualmente;

4) assegna il gatto (omissis...) al resistente ed il cane (omissis...) ad entrambe le parti a settimane alterne. Nomina giudice istruttore la dr.ssa (omissis...) e fissa per la comparizione delle parti l'udienza del (omissis...) Assegna al ricorrente il termine di giorni trenta per il deposito in cancelleria di memoria integrativa. Assegna al resistente termine sino a venti giorni prima dell'udienza come sopra fissata per costituirsi in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 1671 e 2 co. c.p.c., nonché per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con avvertimento alla stessa convenuta che la costituzione oltre il

termine assegnato comporterà le decadenze previste nel citato art. 167 e la improponibilità delle predette eccezioni.